

FRANCO MODUGNO*

Interpretazione costituzionale **

Sommario: Introduzione. 1. Specificità dell'interpretazione costituzionale. 1.1. Specificità dell'oggetto – e, quindi, delle tecniche – dell'interpretazione costituzionale (specificità dal punto di vista intrinseco). 1.1.1. La trama delle disposizioni costituzionali. 1.1.2. La materia delle disposizioni costituzionali. 1.1.3. *Segue:* le tecniche tipiche dell'interpretazione costituzionale. 1.2. Specificità degli agenti dell'interpretazione costituzionale (specificità dal punto di vista estrinseco). 2. Interpretazione conforme a Costituzione (ovvero: l'argomento sistematico della conformità a Costituzione). 2.1. I limiti all'(esperimento del tentativo di) interpretazione conforme a Costituzione. 2.1.1. Il limite testuale. 2.1.2. Il limite del “diritto vivente”. 2.1.3. Il limite dell'applicazione di una norma di dubbia (improbabile) costituzionalità. 2.2. Il ruolo della Corte costituzionale e quello dei giudici comuni nell'interpretazione conforme a Costituzione. 3. In conclusione.

Introduzione

Si sente spesso parlare di “interpretazione costituzionale”, ma i significati attribuiti a questa locuzione possono essere molteplici. Per poter affrontare il tema, mi riprometto allora, preliminarmente, di individuare il senso, o i sensi, di questo sintagma.

Entrambi i termini di cui esso si compone – il sostantivo “interpretazione” e l'attributo “costituzionale” – sono, infatti, carichi di ambiguità e dipendono da precise scelte, delle quali si dovrà rendere conto, sia pur per brevi cenni.

* *Giudice della Corte costituzionale e Professore Emerito di Diritto costituzionale presso l'Università La Sapienza di Roma.*

** *Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del double blind peer-review.*

Il presente lavoro riproduce la *Lectio magistralis* tenuta all'Università di Camerino il 10.4.2019 e riprende, in forma sintetica e aggiornata, riflessioni che ho già svolto altrove e delle quali si darà conto in nota.

Quanto al sostantivo “interpretazione”, è chiaro che qui si prenderà in considerazione un tipo specifico di interpretazione, che è l’interpretazione *giuridica*, ossia l’atto con cui si attribuisce un senso, un significato ad un *documento giuridico*¹. Vi sono, certo, anche *fatti* produttivi di effetti giuridici, cui l’interprete è chiamato ad attribuire un significato, ma in tal caso l’attività di attribuzione di senso consiste nella *individuazione* degli effetti giuridici ad essi ricollegati da una o più norme, una volta *accertata* l’esistenza del fatto. Ben diversa è, invece, l’interpretazione di un atto giuridico imputabile alla volontà umana – di regola contenuto in un atto *scritto*, che ne documenta il contenuto – ove l’interprete non si limita alla individuazione degli effetti giuridici da esso discendenti, ma *presuppone l’attribuzione del significato all’atto stesso*, ossia al *documento* che lo accompagna. Dunque, l’interpretazione giuridica, *in senso stretto*, è interpretazione di documenti giuridici, ossia di *testi*, formulati in *termini linguistici*, stabili, che – in quanto tali – *esigono* un’attribuzione di significato.

Più complessa è l’individuazione del significato da attribuirsi al predicato “costituzionale”, poiché della “costituzione” si danno almeno tre significati e, dunque, occorre specificare il senso in cui si intende il predicato per comprendere quello che si attribuisce al sintagma.

Ecco i tre significati di “costituzione”:

1) Costituzione *in senso formale*; ossia una legge distinta dalle altre leggi, perché consegnata in apposito documento, appunto costituzionale. Quindi *costituzione scritta*.

2) Costituzione *in senso sostanziale*; ossia insieme delle *norme* che sono a *fondamento* di un determinato ordinamento giuridico (nella specie, di un ordinamento giuridico statale) e che ne caratterizzano la fisionomia e il positivo assetto. S’intende, dunque, che la costituzione in senso sostanziale è cosa diversa dalla costituzione materiale di cui discorreva Mortati².

3) Costituzione come *documento*, quindi costituzione scritta, nel suo *rapporto* con le altre leggi; nel senso specifico della sua *superiorità*, ossia – e meglio – del suo *essere condizione* di validità delle altre leggi.

Di conseguenza, si capisce subito che avremo almeno altrettanti significati ben distinti di “interpretazione costituzionale”:

¹ F. MODUGNO, *Interpretazione giuridica*, Padova, 2015, 1.

² C. MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, Milano, 1940.

1) Interpretazione (*ricerca del significato*) della disposizione di un testo scritto, di una Costituzione, come legge formale o documentale;

2) Interpretazione, o meglio *individuazione*, delle norme che sono a fondamento di un ordinamento giuridico (nella specie: statale) e che ne caratterizzano la fisionomia, rendendolo, per es., monarchico, repubblicano, parlamentare, presidenziale (*i.e.*: leggi elettorali, leggi sulla cittadinanza, sul territorio, sulla normazione);

3) Interpretazione del rapporto tra Costituzione e leggi, ossia, in definitiva, della conformità o disformità di queste ultime rispetto alla Costituzione.

Si capisce pure che i tre significati si intersecano, poiché una costituzione formale (scritta) è pur sempre posta a fondamento dell'ordinamento ed è pure condizionante la validità delle altre leggi; così come la costituzione in senso sostanziale è ugualmente incidente sul rapporto con le altre norme particolari costitutive dell'ordinamento.

Ciò detto, non mi occuperò del secondo significato di “interpretazione costituzionale”, poiché in relazione alla costituzione intesa in senso sostanziale l'attività del giurista non concerne tanto la ricerca del significato di un testo, quanto l'*individuazione* delle norme che, insieme al testo costituzionale, caratterizzano un ordinamento statale. Non si tratta dunque di attività *interpretativa* in senso stretto, come sopra precisato.

Prenderò, invece, in considerazione il primo ed il terzo dei significati di “interpretazione costituzionale”, per i quali l'attività ermeneutica consiste in un'interpretazione di testi scritti, che dunque segue – non può non seguire – anzitutto le *regole linguistiche*.

Ciò comporta che, come si distingue tra enunciato e significato, così non si può non distinguere tra quello che è l'enunciato costituzionale e il significato che gli si attribuisce. Nella letteratura giuridico-costituzionale tale distinzione è stata denominata come distinzione tra disposizione e norma dal mio Maestro Vezio Crisafulli³; ed a tale terminologia intendo riferirmi.

Ciò non di meno, proprio da qui nascono i primi interrogativi: data la distinzione, è l'interpretazione costituzionale (ossia, l'interpretazione delle disposizioni costituzionali) diversa e distinguibile dalla *normale interpretazione delle disposizioni legislative*?

³ V. CRISAFULLI, *Disposizione (e norma)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, 1964, 195 ss.

1. *Specificità dell'interpretazione costituzionale*

Si potrebbe ritenere che, essendo l'interpretazione giuridica operazione di attribuzione di significati (norme) da enunciati (disposizioni), essa attenga al diritto in quanto fatto di enunciati, non rilevando, insomma, la peculiarità dell'oggetto dell'interpretazione. E, difatti, non sono mancati in dottrina tentativi di escludere l'esistenza di profili di specialità dell'interpretazione del testo costituzionale⁴.

Intendo invece qui dimostrare che l'interpretazione costituzionale presenta diversi elementi di specificità rispetto all'interpretazione dei comuni testi normativi, da un punto di vista *intrinseco* e da un punto di vista *estrinseco*⁵.

Nel primo senso – quello *intrinseco* – l'interrogativo circa la specificità dell'interpretazione costituzionale è subordinato a quello relativo alla peculiarità del suo *oggetto*: ove si ritenga che le disposizioni costituzionali, singolarmente o nel loro insieme, presentino caratteristiche peculiari rispetto alle altre disposizioni normative, occorre verificare se tali peculiarità si traducano nell'esigenza di uno statuto autonomo della loro interpretazione.

Nel secondo senso – quello *estrinseco* – occorre valutare se i *soggetti* dell'interpretazione del testo costituzionale siano i medesimi deputati ad interpretare gli altri testi normativi e se possiedano i medesimi *poteri*, nell'uno e nell'altro caso.

1.1. *Specificità dell'oggetto – e, quindi, delle tecniche – dell'interpretazione costituzionale (specificità dal punto di vista intrinseco)*

L'affermazione che il testo costituzionale non è un documento normativo come qualsiasi altro è affermazione largamente condivisa e quasi autoevidente, quantomeno sul piano assiologico e della capacità condizionante le fonti dell'ordinamento. Quello che in questa sede occorre indagare è, invece, un profilo diverso – per quanto, come si vedrà, ai primi connesso – di specificità del documento costituzionale, e riguarda il suo essere un *testo* diverso dagli altri testi normativi, sul piano *linguistico*.

⁴ R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004, in cui v., in particolare, l'Appendice su "L'interpretazione costituzionale".

⁵ Per questa impostatura, G. ZAGREBELSKY, *Appunti in tema di interpretazione e di interpreti della Costituzione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1970, 904 ss.

Dal punto di vista strutturale, infatti, le costituzioni si compongono per la gran parte di enunciati contenenti *formulazioni di principio* piuttosto che di *regole* deontiche; clausole *aperte*; disposizioni caratterizzate da una *vaghezza* tale da essere state qualificate dalla giurisprudenza immediatamente successiva all'entrata in vigore della Costituzione – addirittura – come disposizioni meramente programmatiche, non immediatamente precettive, ma bisognose di applicazione ed attuazione legislativa.

Non appena istituita, la Corte costituzionale, sulla scorta della dottrina crisafulliana⁶, ha negato quest'ultima tesi, affermando la piena precettività di tutte le disposizioni costituzionali, incluse quelle di principio o dal tenore letterale vago o ambiguo. È proprio a partire da qui, dunque, che sorgono i più rilevanti problemi ermeneutici: come estrarre da disposizioni di tale tenore delle regole, delle norme? Possono applicarsi ad enunciati di questo tipo i comuni canoni interpretativi elencati dall'art. 12 preleggi e, in particolare, l'ordine da esso indicato?

La questione non si pone tanto o solo sul versante dei rapporti gerarchici fra la disposizione sull'interpretazione e l'oggetto interpretando – versante che, pure, possiede un qualche rilievo, giacché ammettere che l'art. 12 preleggi si applichi all'interpretazione costituzionale rischia di esporre gli interpreti della Costituzione «alla mercé degli organi della legislazione ordinaria»⁷ –, ma soprattutto, per quanto qui preme osservare, sul piano ontologico, della compatibilità di quei canoni e criteri interpretativi con l'oggetto cui si pretende di applicarli.

E da quest'ultimo punto di osservazione – che non esclude la qualifica di meta-norma dell'art. 12 preleggi e guarda a quest'ultimo anche quale positivizzazione di criteri *comunque* sia logicamente immanenti all'attività interpretativa dei comuni testi giuridici – la risposta al quesito non può non essere negativa, se solo si pone mente a due elementi di peculiarità delle disposizioni costituzionali: la loro *trama* e la *materia* su cui vertono.

⁶ V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952.

⁷ G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, 311; ma v. anche F. MODUGNO, *Appunti dalle lezioni di teoria dell'interpretazione*, Padova, 1998, 84.

1.1.1. *La trama delle disposizioni costituzionali*

Le Costituzioni svolgono un compito o, meglio, un insieme strettamente interconnesso di compiti *specifici* all'interno dell'ordinamento giuridico statale (delineati dall'art. 16 della *Déclaration des droits de l'homme e du citoyen* del 1789), ossia: quello di fissare i principi basilari volti a modellare i rapporti politico-sociali; quello di porre le norme fondamentali che valgono a caratterizzare l'identità e la fisionomia di ciascuno Stato, i confini e le attribuzioni dei suoi poteri; quello di individuare il nucleo dei diritti, dei doveri e delle libertà garantiti dall'ordinamento. Questo complesso di compiti richiede alla costituzione di individuare elementi non immanenti e contingenti, ma capaci di durare nel tempo, alla prova dell'evoluzione storica e sociale, politica ed economica. Si tratta di *vocazione a durare* che assume una sicura specificità nella Carta costituzionale poiché, mentre ogni altra fonte normativa si rivolge – normalmente – a fattispecie future generali ed astratte, solo la Costituzione lega la persistenza della propria vigenza all'esistenza dell'ordinamento giuridico cui appartiene⁸, tanto da potersi a dirittura configurare come identica a quest'ultimo, quale *ordo ordinans*.

Nella redazione delle sue disposizioni si adopra, allora, un linguaggio consono all'obiettivo della loro persistenza nel tempo: enunciati di particolare “ampiezza” (vaghezza o ambiguità) e porosità, sinteticità o ellitticità. I compiti assegnati al testo costituzionale determinano l'*impossibilità* per la gran parte delle sue disposizioni di essere dettagliate, la loro peculiare *trama aperta*, suscettibile, da un lato, all'*evoluzione* in relazione al corso del tempo con una certa flessibilità⁹ e, dall'altro, di aprirsi all'*integrazione* da parte dell'attuazione legislativo-applicativa e delle prassi.

Sul primo versante, la tensione fra interpretazione testuale-originaria e interpretazione evolutiva è una tensione caratterizzata da profili di peculiarità quando l'oggetto dell'attività interpretativa è il testo costituzionale. L'interprete sarà, infatti, sempre chiamato a guardare alla Costituzione contestualmente come luogo di fissazione dei valori fondamentali e irrinunciabili, ma contemporaneamente anche ad assicurarne la persistenza e la modulazione se-

⁸ M. LUCIANI, *Interpretazione costituzionale e testo della Costituzione. Osservazioni liminari*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, Torino, 2007, 45 ss.

⁹ S. ROMANO, *Interpretazione evolutiva*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947.

condo le mutevoli esigenze ordinamentali e sociali. Com'è stato efficacemente detto, «la costituzione reale serve a garantire la stabilità nel mutamento, e il mutamento nella stabilità, il concetto di costituzione è il luogo della metamorfosi della stabilità»¹⁰.

Sul secondo versante, la Costituzione, in quanto manifestazione istantanea, puntuale, irripetibile (o straordinariamente ripetibile), per realizzarsi deve proseguire, svolgersi, attuarsi in una funzione ordinaria e primaria che ne assicuri al tempo stesso il mantenimento e lo sviluppo¹¹. Così, la necessità delle disposizioni costituzionali di principio di essere integrate da altre fonti dell'ordinamento – *in primis* dalla legge –, dalle prassi degli organi costituzionali e dall'interpretazione giudiziale – specialmente, promanante dall'organo qualificato, come si vedrà *sub* 1.2. – comporta che l'interpretazione costituzionale consista sempre in una *duplex interpretatio*, poiché la ricerca del significato della disposizione costituzionale non potrà prescindere dalla lettura congiunta, *sistemica*, all'interno della Costituzione e con le ulteriori disposizioni e prassi che ad essa danno attuazione e forma (si pensi solo, per fare uno fra i moltissimi esempi possibili, all'interpretazione evolutiva dell'art. 75, comma 2, Cost. ed a come essa si sia nutrita di argomenti ricavati dal complessivo sistema costituzionale all'interno del quale l'istituto referendario si colloca, oltre che dell'attuazione nella prassi di quell'istituto, che ne hanno richiesto una modulazione in ragione a strumenti dappprincipio non ipotizzati dal Costituente, o quanto meno, non pienamente rispondenti all'originaria conformazione del *referendum* abrogativo).

Dunque, è innegabile che dinnanzi a disposizioni di principio (come molte di quelle che aprono la Carta costituzionale) o a disposizioni vaghe (come molte di quelle contenute nella parte dedicata ai diritti e doveri) o, comunque sia, dotate di un certo margine di indeterminatezza (come molte di quelle relative alla forma di governo e all'assetto dei poteri) l'interprete non possa seguire l'ordine dei criteri ermeneutici suggerito dall'art. 12 preleggi, poiché il testo apre ad un ventaglio di possibilità di senso che necessita di essere orientato mediante l'utilizzo di diversi criteri interpretativi (quello sistematico, quello dell'interpretazione evolutiva), in linea con il canone della totalità di bettiana memoria¹².

¹⁰ F. RIMOLI, *L'idea di costituzione. Una storia critica*, Roma, 2011, 14.

¹¹ F. MODUGNO, *Sulla specificità dell'interpretazione costituzionale*, in ID., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, Napoli, 2008, 210.

¹² E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, Milano, 1971, 15 ss.

1.1.2. *La materia delle disposizioni costituzionali*

Ad analogo approdo – quello della *solo parziale* utilizzabilità dei comuni canoni interpretativi – conduce pure la considerazione della speciale materia su cui verte principalmente una costituzione: materia “*politica*”, nel senso di cui si diceva sopra, ossia di preordinazione delle dinamiche politico-sociali. E, com’è stato detto in modo molto efficace, se la Costituzione è preordinata ad agire sulle dinamiche politico-sociali, «ciò che viene in primo piano è l’indeclinabile esigenza di un’interpretazione politicamente consapevole, dove la fedeltà al testo ed all’*intentio* non si misura in chiave meramente grammaticale ma per la capacità di dare prosecuzione agli intendimenti costituenti»¹³.

È, quest’ultimo, un elemento di importante contenimento del protagonismo interpretativo cui, per l’altro versante, la peculiare trama delle disposizioni costituzionali sembrerebbe vocare l’attività interpretativa a loro indirizzata. I contesti umani, culturali e sociali che entrano nel normale circuito interpretativo, orientando la ricerca di significato dell’interprete, vengono infatti *esaltati* dall’oggetto dell’interpretazione e dal suo contenere principi e valori fondamentali, fondanti e costitutivi dell’assetto politico-sociale.

Che la materia della Costituzione sia *politica* implica allora la sussistenza di *peculiari limiti* all’attività interpretativa e alla possibilità dell’interprete – pure dell’interprete qualificato, la Corte costituzionale – di pronunciarsi o di intervenire, financo in caso di “*rottura*” o di “*modificazioni tacite*” della Costituzione. Si pensi, ad esempio, alle cd. *political questions* o alle numerose aree in cui il Giudice costituzionale esercita un *self restraint*, perché afferenti all’intangibile discrezionalità legislativa. O si pensi alle disposizioni costituzionali che disciplinano la forma di governo, la cui formulazione letterale è stata significativamente lasciata aperta all’integrazione non solo legislativa, ma soprattutto mediante prassi, consuetudini, convenzioni costituzionali. Ebbene, dinnanzi all’attività integrativa del disegno costituzionale svolta da queste fonti-fatto e da questi comportamenti degli organi costituzionali, l’interprete costituzionale può, certo, vagliare la loro conformità (o meno) alle disposizioni della Carta fondamentale, ma non possiede strumenti per agire avverso una loro disformità dalla Costituzione. Tanto è

¹³ R. NANIA, P. SAITTA, *Interpretazione costituzionale*, in S. CASSESE (dir.) *Dizionario di diritto pubblico*, IV, Milano, 2006, 3211.

vero che la consuetudine *contra Constitutionem*, se è giuridicamente inammissibile (vietata), si può realizzare *de facto* e, se si realizza, può giungere alla modifica del diritto costituito.

Questo elemento, se da un lato decreta un limite delle possibilità dell'attività interpretativa costituzionale, dall'altro *ne qualifica ulteriormente la specificità*, poiché solo l'interpretazione costituzionale si dirige non già semplicemente allo specifico oggetto del suo interesse – la disposizione costituzionale – ma anche, *necessariamente*, all'*integrazione* del suo oggetto, della quale è chiamata a vagliare la possibilità, ossia la compatibilità con la Costituzione formale. Questo significa che «*il diritto costituzionale si distingue da ogni altro (ramo del) diritto nel preciso senso che il fatto qualificato della volontà delle decisioni politiche, lato sensu, proprio dei soggetti e degli organi costituzionali, ossia dei poteri supremi, reca in sé un momento giuridico ineliminabile e, in definitiva, un momento normativo, oltre e di là dagli enunciati della Costituzione, che l'interpretazione costituzionale è volta a scoprire*»¹⁴.

Si conferma, dunque, che l'interpretazione costituzionale è una *interpretazione sistematica necessaria*.

1.1.3. Segue: *Le tecniche tipiche dell'interpretazione costituzionale*

Si conferma, pure, la solo parziale utilizzabilità dei comuni canoni e criteri dell'interpretazione, con la conseguenza che l'interprete è tenuto, quanto meno, ad accompagnare il loro utilizzo ad *altri tipi di argomentazione*.

Ma quali sono questi particolari tipi di argomentazione, queste *tecniche tipiche* dell'interpretazione costituzionale?

Data la posizione di vertice del sistema e fondamento dell'ordinamento del testo costituzionale, l'interprete costituzionale è chiamato, in primo luogo, alla *fondazione* (enucleazione) e alla ponderazione (*bilanciamento*) dei principi fondamentali. D'altro canto, è difficile dubitare che la costruzione (fondazione, ponderazione) dei principi costituzionali possa prescindere dai “valori” evocati dalle discipline normative (specie costituzionali). Ed è altrettanto difficile dubitare che – indipendentemente dalle disposizioni positive che pongano precise regole di prevalenza di un principio su un altro – il *bilanciamento* tra diversi (due o più) principi

¹⁴ F. MODUGNO, *Specificità del interpretazione costituzionale*, cit., 212 s.

possa compiersi prescindendo dai “valori” che ne hanno reso possibile la costruzione (fondazione, ponderazione).

Ma la contiguità tra “principi” e “valori” non esclude *la differenza* che tra di essi intercede.

Se i valori, in sé e per sé, non sono fini, essi non sono propriamente neppure principi.

Si può dire che i principi sono eminentemente *valori giuridicizzati*, accolti in forme giuridiche, per cui l’operatore-interprete, specialmente quello dotato di poteri decisionali (e, di riflesso, la scienza giuridica), nell’interpretazione-applicazione del diritto, prendendo le proprie decisioni (e la scienza del diritto ripercorrendone le giustificazioni), si ispira a tali valori rendendoli per ciò stesso principi di diritto operanti.

Questa è fondamentalmente l’ipotesi che sembra preferibile circa il rapporto tra valori e principi. I primi, come tali, appartengono ad un’area che potrebbe dirsi “etica”, e, comunque sia, pre-giuridica; i secondi al mondo del diritto.

Ora, la diversa appartenenza (dei valori e dei principi) a sfere distinte non comporta affatto una cesura. Si può dire, ad es., che, a differenza dei principi, «i valori (...) di per sé, non esprimono un dover essere giuridico»¹⁵. Ma, se tradotti in principi – e in principi di carattere prescrittivo – essi finiscono per esprimerlo (tramite i principi che ad essi si ispirano). Tanto più che i valori già «presentano, in genere, una connotazione teleologica (che si esprime nella tensione alla realizzazione)», dal momento che «non si tratta (...) di entità statiche ed inerti, ma di entità dinamiche, ciascuna delle quali (...) esige la propria concretizzazione»¹⁶.

Una volta che i valori si traducono (o si tramutano) in principi, la inclusione di un valore in un principio giuridico comporta che si istituisca un preciso, determinato, universo assiologico che potremmo anche denominare “ambito” assiologico (o, nella terminologia giuridica corrente, “materia”) e, una volta che i valori si giuridicizzano, sostanziando principi giuridici, la loro ponderazione e il loro bilanciamento possono essere indirizzati e guidati fino al punto di far assorgere uno dei due (o più) valori a *valore preminente, senza* peraltro che il valore o i *valori recessivi* possano essere *radicalmente sacrificati*.

¹⁵ A. D’ATENA, *Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, 2001, 7.

¹⁶ *Ibid.*

Va rilevato, infatti, che i principi costituzionali (come del resto tutti i principi) sono *concorrenti*, al punto che, con qualche esagerazione, è stato affermato che *i principi vanno sempre in coppia*, nel senso che per ogni possibile caso si presentano principi concorrenti che giustificano decisioni diverse e contrastanti¹⁷.

Com'è stato giustamente affermato, «alle formulazioni dei principi costituzionali può cioè essere attribuito un determinato significato sulla base di considerazioni testuali, di considerazioni relative alle intenzioni dell'organo costituente e agli scopi che questo intendeva perseguire, di considerazioni relative agli scopi che questi principi hanno di per sé, alla luce dei valori che si assumono rilevanti, in quanto degni di tutela da parte di una costituzione “buona” o “giusta”»¹⁸.

Ciò non toglie – ed anzi implica – che, proprio perché i principi costituzionali (ed i retrostanti valori) “rilevanti” nell'operazione di interpretazione ad essi conforme delle disposizioni legislative, sono molteplici, non è lecito operare nel senso di una unilaterale considerazione di un singolo principio costituzionale pretermettendo gli altri.

Ciò non di meno, proprio per la molteplicità dei principi e per la diversità dei loro contenuti, essi si possono presentare in conflitto, rivelando una *antinomia* «per la quale nessun ordinamento giuridico predispone un criterio di soluzione»¹⁹. Non valgono ovviamente i criteri cronologico, gerarchico e di competenza poiché i principi costituzionali, essendo desumibili dal testo costituzionale, si presentano come principi coevi, paritari (reciprocamente incondizionati) ed entrambi “competenti” (ricavabili o proponibili cioè come significati di disposizioni emesse da uno stesso soggetto: il potere costituente).

In qual modo, dunque, è possibile eliminare o, comunque sia, “superare”, a traverso ponderazioni e bilanciamenti, un conflitto tra principi concorrenti?

In questo quadro, «il maggior problema che tale complessità assiologica pone è quello delle priorità, per risolvere i conflitti potenziali o attuali tra valori». Se è vero che «in molti casi, il problema è risolto dalla Costituzione. La quale procede direttamente al bilanciamento

¹⁷ L. GIANFORMAGGIO, *L'interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata su principi*, 1985, in ID., *Studi sulla giustificazione giuridica*, Torino, 1986, 117.

¹⁸ E. DICIOTTI, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino, 1999, 449.

¹⁹ R. GUASTINI, *L'interpretazione dei documenti normativi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già dir. da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, contin. da P. SCHLESINGER, Milano, 2004, 136.

tra i valori da essa riconosciuti», è però altrettanto vero che, se la composizione va trovata «nello specifico dosaggio tra gli elementi antagonisti concretamente realizzato dalla singola, positiva, disciplina costituzionale», è proprio all'interpretazione di quest'ultima che l'operatore-interprete non può non rivolgersi per la “costruzione” di principi e per la soluzione dei relativi conflitti. Così, soprattutto, allorché «il testo costituzionale esplicita chiaramente le priorità sulla cui base costruisce le proprie costituzionali prescrizioni»²⁰.

Quando la giuridicizzazione dei valori non dia luogo alla preminenza di un principio su di un altro, vi sono «tensioni irrisolte per la cui soluzione sono state proposte in dottrina «due strade»: «la prima strada è quella della necessaria mediazione legislativa. Alla stregua della quale, si ritiene che le priorità vadano stabilite dal legislatore, con autonoma decisione politica»²¹.

La seconda è invece l'altra – seguita dalla giurisprudenza costituzionale – del bilanciamento e contemperamento di principi, nessuno dei quali può venire radicalmente pretermesso nell'applicazione al (e nella soluzione del) caso concreto. La combinazione dei principi costituzionali richiede allora, in estrema sintesi, il raggiungimento di un equilibrio 1) aderente al caso o fatto specifico oggetto del giudizio; 2) che non intacchi il minimo di valore – il nucleo essenziale – di ciascuno di essi; e che 3) contestualmente assicuri la compatibilità della soluzione con l'ordinamento complessivo (sia in atto, sia con riferimento alla sua plausibile proiezione futura).

Non si tratta, quindi, di un controllo diretto sulla ragionevolezza delle scelte legislative, ma di una *tecnica interpretativa* tipica delle disposizioni costituzionali dalle quali possano desumersi (o per le quali possano proporsi) principi sistematicamente coesistenti e collidenti con altri principi, congiunta al controllo di costituzionalità delle disposizioni legislative dalle quali debbono desumersi (o per le quali debbano proporsi) i principi ispiratori, per poterli raffrontare con i principi costituzionali (*duplex interpretatio*).

²⁰ Citazioni tratte da A. D'ATENA, *Lezioni*, cit., 17 s.

²¹ *Ibid.*, 19.

1.2. *Specificità degli agenti dell'interpretazione costituzionale (specificità dal punto di vista estrinseco)*

Nel nostro ordinamento giuridico, così come in altri in cui la Costituzione è “garantita”, è istituito un organo che è chiamato ad essere interprete *privilegiato* della Costituzione; privilegiato dalla circostanza di avere l'*ultima parola* in punto di interpretazione e applicazione del testo costituzionale nella sua interezza, quanto meno all'interno dell'ordinamento stesso. Così, le argomentazioni e le tecniche utilizzate da questo speciale Giudice acquisiscono un ruolo e una forza particolare – appunto, specifica – nel circuito ermeneutico di attribuzione di significato alle disposizioni costituzionali.

Le tecniche specifiche dell'interpretazione costituzionale (il bilanciamento dei principi costituzionali e il giudizio di ragionevolezza), pur essendo, infatti, modi di argomentare tipici della Corte costituzionale, devono essere utilizzate dagli altri giudici e interpreti della Costituzione, in quanto, come si è visto, la specificità *oggettiva* del suo testo richiede specifiche modalità di ricerca del suo significato. Ed è la Corte costituzionale stessa che non solo lo ha *riconosciuto*²², ma a *richiedere* un sempre maggior utilizzo di queste specifiche tecniche argomentative da parte di altri soggetti dell'ordinamento, quando sollecita, ad esempio, l'esperimento da parte dei giudici comuni del tentativo di interpretazione conforme della legge a Costituzione, prima di optare per la sollevazione della questione di legittimità costituzionale.

Non è, dunque, su questo piano che possa cercarsi e rinvenirsi una specificità *estrinseca* dell'interpretazione costituzionale, ma solo sul piano dei diversi *poteri* attribuiti dall'ordinamento positivo alle interpretazioni costituzionali svolte dai diversi soggetti.

Allora, mentre l'interpretazione giudiziale, anche qualora riguardi la Costituzione, non avrebbe nulla di specifico rispetto all'interpretazione degli altri agenti e operatori del diritto, *l'interpretazione costituzionale è specifica se resa dalla Corte*. Ed è specifica non solo per la ragione che, in quanto ultima, essa impone *a tutti* gli operatori ed interpreti di tenerla in considerazione, ma – di più – perché l'ordinamento qualifica, in talune occasioni, questa interpretazione come *decisoria* e *vincolante*.

Qui, però, è necessario precisare.

La dichiarazione di incostituzionalità della legge, in quanto sorretta dall'interpretazione del parametro costituzionale – oltre che della legge interpretata –, *vincola* tutti i soggetti

²² Si v., ad es., la sent. n. 171 del 1996.

dell'ordinamento non solo quanto all'effetto della combinazione delle due interpretazioni (l'annullamento della legge o atto avente forza di legge), ma anche quanto all'interpretazione costituzionale presupposta. Così non è invece, ad esempio, per le sentenze interpretative di rigetto o – ancor meno – per le ordinanze interpretative di inammissibilità, non vincolanti gli altri giudici, per quanto dotate di una peculiare *autorevolezza* in punto di interpretazione costituzionale.

Ma vi è di più, poiché, se l'opera di *costruzione* dei “principi costituzionali” a partire dai valori evocati dalle (impliciti nelle) disposizioni costituzionali, nonché di ponderazione, di bilanciamento fra di essi, è istituzionalmente affidata, in primo luogo, alla Corte costituzionale nell'ambito della attività di interpretazione della Costituzione, e se cotesti principi assorgono, al pari di tutte le (altre) norme costituzionali, a parametro di costituzionalità delle leggi, le disposizioni legislative debbono conformarsi (anche) ad essi, pena la illegittimità di queste ultime dichiarabile dalla Corte costituzionale. Poiché, in particolare, la portata dei principi costituzionali non dipende affatto dal contenuto delle norme legislative, in quanto è invece la portata di queste ultime ad essere determinata sulla base dei principi, è pure possibile che la disformità delle norme dai principi sia solo eventuale e non necessariamente conduca alla loro invalidità. Le norme o regole legislative sono cioè interpretativamente desunte da (o proposte per) gli enunciati legislativi e, solo a seguito di quest'opera ermeneutica, potrà eventualmente ragionarsi di un contrasto tra norme o regole e principi. In altri termini è possibile evitare il conflitto, rendendo conformi le norme ai principi.

È, dunque, nella interpretazione costituzionale intesa nel terzo significato – come rapporto tra Costituzione e leggi – che si snoda e si qualifica la specificità della interpretazione costituzionale in senso estrinseco o soggettivo. Ed è, pertanto, di questo terzo significato che ora vengo ad occuparmi.

2. *Interpretazione conforme a Costituzione (ovvero: l'argomento sistematico della conformità a Costituzione)*²³

È ovvio che l'interpretazione degli enunciati legislativi in modo da renderli conformi ai principi e alle norme costituzionali spetta, in primo luogo, alla Corte costituzionale, specie in un sistema di controllo "accentrato" di costituzionalità delle leggi nel quale queste ultime possono essere dichiarate illegittime solo da essa. Avendo la Corte, come ogni giudice, il potere di interpretare la legge, è possibile – come è accaduto sempre nel corso della nostra esperienza – che sia la Corte stessa a compiere l'interpretazione "adeguatrice" della legge alla Costituzione, emettendo decisioni "interpretative" della *quaestio legitimitatis*, desumendo cioè dalla disposizione legislativa un significato (una norma) non incostituzionale.

Ma anche i giudici comuni, al momento della sollevazione davanti alla Corte della (pregiudiziale) questione di costituzionalità della legge, individuano la norma che ritengono incostituzionale (o di dubbia costituzionalità) dopo aver interpretato l'enunciato legislativo. Ora, in questa necessaria attività interpretativa può rientrare *anche* la interpretazione "adeguatrice" o "conforme" a Costituzione che eviti di sollevare, con riferimento alla norma individuata, la questione di costituzionalità e di applicare quindi in giudizio la norma medesima.

L'interpretazione costituzionale diventa così (una) *condizione necessaria per* la stessa *interpretazione legislativa*: quest'ultima non può prescindere dall'interpretazione dei (collegati e collegabili) enunciati costituzionali. Il giudice, nell'interpretare la legge, deve anzi ricercare un significato che si accordi con il significato desumibile da (o proponibile per) gli enunciati costituzionali.

Ciò, perché la "superiorità" o "condizionalità" della Costituzione rispetto alla legislazione, lungi dal risolversi nella mera relazione – che può essere negativa – di validità-invalidità, *implica* anche – in positivo – la interpretazione sistematica della seconda alla luce della prima, poiché le disposizioni normative prodotte dalle fonti diventano norme solo a seguito della interpretazione degli (attribuzione di significato agli) enunciati linguistici prodotti dal legislatore. E allora, se non c'è ancora la norma, non si può discutere di validità-invalidità.

²³ Sull'interpretazione costituzionalmente conforme, una posizione a sé occupa l'ampio, ricco e articolato saggio di M. LUCIANI, *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, IX, 2016, 391 ss., che merita un'attenta e approfondita disamina, alla luce delle argomentazioni sostenute dall'ampia revisione delle teorie dell'interpretazione. Ad essa sarà dedicato un apposito lavoro.

La interpretazione conforme non comporta dunque, di per sé, la disapplicazione della legge, poiché, in quanto rivolta alla individuazione della norma, e spettante ad ogni giudice, è logicamente anteriore alla possibile antinomia tra norma legislativa e principio o norma costituzionale; antinomia, questa sì, risolvibile dalla sola Corte costituzionale. Icasticamente è stato detto che «l'*incostituzionalità* della legge è il fallimento dell'interpretazione e la *dichiarazione* d'incostituzionalità è in funzione del successo dell'interpretazione»²⁴, nel senso che «il “fallimento dell'interpretazione” si ha quando non è possibile trovare nell'ordinamento, così com'è, una norma idonea a rispondere alle aspettative costituzionali di regolazione del caso»²⁵.

Se così è, allora l'interpretazione della legge conforme a Costituzione altro non è che un'applicazione dell'interpretazione sistematica, poiché «la legislazione ordinaria non fa sistema in sé medesima, bensì con la normativa costituzionale»²⁶. Se «le disposizioni legislative devono essere interpretate, nel loro complesso, e mai isolatamente, nella loro portata testuale e letterale», se «tra i vari significati possibili, l'interprete deve cioè preferire quello che meglio si concili con il sistema, con il contesto normativo nel quale si inserisce», al fine di rendere “concreto” l'ordinamento, allora «l'interpretazione della legge in senso conforme a Costituzione (specie ove quest'ultima abbia i caratteri della rigidità) ha proprio questo obiettivo: assicurare la coerenza dell'ordinamento, la quale (...) “deve essere ormai cercata sul piano costituzionale”»²⁷.

In questo modo la Costituzione stessa, «*la Costituzione repubblicana*» si erge a «*fondamento di una “nuova teoria dell'interpretazione” dei testi normativi*»²⁸.

Questa “nuova teoria dell'interpretazione”, allora, presenta alcuni problemi *specifici*, che hanno impegnato a lungo la riflessione dottrinale, come pure la Corte costituzionale, e specialmente: 1) problemi di individuazione dei limiti che incontra il tentativo di esperimento dell'interpretazione conforme da parte dei giudici comuni; 2) problemi di qualificazione del

²⁴ G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, Bologna, 2008, 258.

²⁵ *Ibid.*, 256 s.

²⁶ F. MODUGNO, *Metodi ermeneutici e diritto costituzionale*, in ID., *Scritti sull'interpretazione costituzionale*, cit., 68 e 79.

²⁷ M. RUOTOLO, *La Cassazione penale e l'interpretazione delle norme sulla custodia cautelare in carcere alla luce del principio del minore sacrificio della libertà personale*, 2013, ora in ID., *Interpretare. Nel segno della Costituzione*, Napoli, 2014, 121 s. e ivi citato per l'ultima espressione L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, 109 s.

²⁸ M. RUOTOLO, *L'incidenza della Costituzione repubblicana sulla lettura dell'art. 12 delle preleggi*, 2012, ora in ID., *Interpretare*, cit., 25.

tentativo del giudice *a quo* di esperire l'interpretazione conforme come obbligo *di risultato* ovvero come obbligo, per così dire, *di diligenza*.

Le due questioni – o, meglio, aree problematiche – sono strettamente interconnesse, poiché la questione dei limiti all'(esperibilità del tentativo di) interpretazione conforme incide sulla qualifica del relativo “onere” da parte dei giudici comuni e sul riconoscimento degli elementi di diversità del ruolo della Corte costituzionale nell'individuazione del significato di un enunciato normativo conforme a Costituzione. Com'è stato di recente, efficacemente, affermato nella *Relazione sulla giurisprudenza costituzionale dell'anno 2018* del Presidente della Corte costituzionale, «è immaginabile che il costante e generalizzato riferimento alla Costituzione permetta ai giudici comuni di conformare ad essa le leggi», ma solo «quando ciò sia consentito dall'esercizio dei comuni canoni ermeneutici»: il potere interpretativo dei giudici non può, infatti, «spingersi oltre il confine che gli è connaturato, neppure quando ciò accade al fine di orientare l'ordinamento verso i principi costituzionali, perché, di fronte a un insuperabile ostacolo che viene dalla lettera della legge, ovvero dal contesto logico-giuridico nel quale essa si inserisce, compete solo alla Corte intervenire»²⁹.

Quali sono, dunque, questi ostacoli che provengono dalla *lettera* della legge o dal *contesto logico-giuridico* nel quale essa si inserisce? E quando tali ostacoli possono ritenersi *insuperabili*, così da impedire al giudice comune di procedere autonomamente all'interpretazione conforme a Costituzione e da richiedere *necessariamente* l'intervento della Corte costituzionale?

Nei paragrafi che seguono si cercherà di dare risposta partitamente a ciascuna di queste domande.

2.1. I limiti all'(esperimento del tentativo di) interpretazione conforme a Costituzione

2.1.1. Il limite testuale

Perché il giudice comune non debordi, non si faccia scudo, cioè, dell'argomento dell'interpretazione conforme a Costituzione per disapplicare, di fatto, la norma e sostituirla con una diversa (cosa che l'accentramento del sindacato di legittimità costituzionale impedisce),

²⁹ Corte costituzionale, *Riunione straordinaria del 21 marzo 2019, Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi*, reperibile in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Relazione_del_Presidente_Giorgio_Lattanzi_sull_attivita_svolta_nell_anno_2018.pdf, spec. 7.

occorre verificare, in primo luogo, quali siano i *limiti* dettati dall'«orizzonte di senso che il testo è in grado di esprimere»³⁰.

Sul significato da attribuire al c.d. limite testuale nell'interpretazione conforme occorre, infatti, cercare di fare chiarezza. Il limite testuale, se inteso nel senso di giustificare la sola interpretazione c.d. dichiarativa o letterale, escluderebbe ogni altro argomento ermeneutico, ossia una qualsiasi interpretazione c.d. correttiva o integrativa del testo; ciò che però, in via generale, è escluso dallo stesso art. 12 preleggi che affianca e, in ogni senso, contrappone, in via alternativa, al criterio della interpretazione letterale ogni argomento ispirato alla c.d. intenzione del legislatore (e quindi alla *ratio legis*). Si noti poi che la stessa c.d. interpretazione sistematica è variamente modulabile: è (già) sia l'interpretazione endo-testuale (praticabile all'interno dello stesso testo, come prescrive l'art. 12 al. preleggi: «senso (...) fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse»), sia l'interpretazione inter-testuale (tra diversi testi normativi), sia l'interpretazione condizionata dalla superiorità (condizionalità) di altro testo, indipendentemente dalle tesi che riconducono questo terzo tipo al precedente.

L'interpretazione conforme a Costituzione – in quanto tale – appartiene a quest'ultima categoria ed è, per ciò stesso, un'interpretazione inter-testuale, in cui i testi da confrontare ed eventualmente da adeguare sono costituiti da disposizioni condizionanti e da disposizioni condizionate. Ne discende – pianamente – che la disposizione condizionata (quanto alla validità) dalla condizionante è altresì prima ancora, condizionata (quanto all'interpretazione) dalla medesima, così che la *norma risulta dalla necessaria interpretazione congiunta di ambe le disposizioni*. Dopo la interpretazione conforme da due (o più) disposizioni risulta una sola norma (o normativa, che dir si voglia).

E quest'ultima è, probabilmente, la specificità più rilevante dell'interpretazione costituzionale, poiché solo in questo caso la *duplex interpretatio* si risolve in una *interpretazione unitaria* che rende conforme la norma di legge alla Costituzione. Se l'interpretazione conforme, ossia la produzione di *una sola* norma o normativa risultante dalla *duplex interpretatio* si rende possibile, allora non si avranno più due norme in contrasto suscettibili di essere confrontate al

³⁰ M. RUOTOLO, *La Cassazione penale*, cit., 123 e, più di recente, ID., *Quando il giudice deve "fare da sé"*, in *Questione Giustizia*, 22.10.2018, 3 ss. del testo dattilografato.

fine di eliminazione della norma condizionata. E il confine di questa “possibilità” è delimitato – anche – dall’*orizzonte di senso* del testo della disposizione: la proposta soluzione ermeneutica «deve pur reggere alla prova della «lettera», alla quale si deve tornare per verificare che l’allontanamento dalla stessa (dal «significato iniziale») non si sia tradotto in un suo travalicamento (come accadrebbe ove il «nuovo significato» non trovi fondamento alcuno nell’enunciato oggetto di interpretazione)»³¹.

Insomma, se l’interpretazione conforme non risulta possibile (o, meglio, il giudice la ritenga *difficile*), adoprando *tutti* i possibili argomenti ermeneutici a disposizione, non resta che sollevare la questione di legittimità costituzionale; se l’interpretazione conforme risulta possibile, ossia se dal confronto tra la disposizione legislativa e quella costituzionale risulta una sola norma (o normativa) applicabile al caso concreto, si spiega invece perfettamente l’indirizzo della giurisprudenza costituzionale volto a sollecitare il giudice comune all’opera di collaborazione interpretativa (o di sindacato «accentrato collaborativo»³²), prima di sollevare la questione di costituzionalità.

Ne consegue che la incidentalità del giudizio costituzionale non è affatto “cancellata”, per la semplice ragione che un giudizio costituzionale non è stato (ancora) introdotto, trattandosi di verificare le condizioni della sua instaurazione. Né si può dire che con ciò si sia introdotto un controllo para-diffuso di costituzionalità, perché il giudice comune, nell’interpretare la legge in modo conforme a Costituzione, confronta i due rispettivi enunciati, prima ancora (e al fine eventuale) di fissare (dedurre o proporre) la norma (di legge) sulla quale soltanto può vertere il vero e proprio controllo (accentrato) di costituzionalità.

Tanto meno poi si vanifica, in tal modo, il principio dell’annullamento delle leggi illegittime ad opera della Corte costituzionale, poiché il giudice comune non può né disapplicare (come accade nel controllo diffuso), né, ancor meno, annullare le norme legislative illegittime, spettando il relativo potere alla (sola) Corte costituzionale, anche appunto (o soprattutto) a fine di certezza e di estensione *erga omnes* degli effetti. Operando nel senso della interpretazione conforme, il singolo giudice comune *si limita a desumere* dalla disposizione di legge (o a

³¹ Così, M. RUOTOLO, *Quando il giudice deve “fare da sé”*, cit., 5 del testo dattilografato e, ivi richiamato, V. CRISAFULLI, *Disposizione (e norma)*, cit., 207, per il riferimento alle espressioni «significato iniziale» e «nuovo significato».

³² Secondo la felice formola di E. LAMARQUE, *Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana*, Roma-Bari, 2012.

proporre) *la norma* che ritiene non-incostituzionale e non ha ragione quindi di sollevare la *quaestio*, mentre è soltanto una diversa interpretazione seguita o proposta da altri giudici e consolidata nel c.d. “diritto vivente” che, offrendo così una normativa di dubbia costituzionalità, può richiedere, a fini di certezza e con efficacia *erga omnes*, in ultima istanza, la dichiarazione di incostituzionalità.

2.1.2. *Il limite del “diritto vivente”*

Ecco, dunque, la necessità di rispondere ad un ulteriore quesito: l’interpretazione conforme a Costituzione è “prevalente” anche rispetto al formatosi “diritto vivente”, rappresentato da una costante e generale interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni legislative (soprattutto se avvalorata dalla giurisprudenza “nomofilattica” della Cassazione, o, comunque sia, dai giudici di ultima istanza), di dubbia costituzionalità?

Sulla questione si rinvencono esplicite affermazioni nella giurisprudenza costituzionale, secondo le quali «al giudice non è precluso, *nell’esercizio dei poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale*, pervenire ad una lettura della norma *secundum constitutionem* anche in presenza di un orientamento giurisprudenziale univoco»³³.

Ora, una simile prevalenza del metodo della interpretazione conforme sul c.d. diritto vivente (sintagma, peraltro, «dai confini sempre abbastanza vaghi della sua definizione, per cui ne era derivato, in capo alla Corte, un ampio margine di discrezionalità, non sempre utilizzato in maniera coerente, nel decidere quando un “diritto vivente” potesse effettivamente dirsi formato»³⁴) potrebbe ritenersi giustificata allorché la Corte «rivolge esplicitamente ai giudici *l’invito* a seguire una interpretazione conforme, anche in presenza di un diritto vivente o di un orientamento giurisprudenziale univoco»³⁵, poiché il giudice ha «solo la facoltà, e già non l’obbligo, di uniformarsi al prevalente orientamento giurisprudenziale»³⁶, data la “libertà interpretativa” di ogni giudice.

³³ Corte cost., sent. ordd. n. 158 del 2000, n. 367 del 2001, n. 3 del 2002 (primo corsivo mio).

³⁴ R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo ... anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della legge*, in P. CARNEVALE e C. COLAPIETRO (a cura di), *La giustizia costituzionale fra memoria e prospettive. A cinquant’anni dalla prima sentenza della Corte costituzionale*, Torino, 2008, 110.

³⁵ *Ibid.* (corsivo mio).

³⁶ Corte cost., ord. n. 252 del 2005, e già ord. n. 3 del 2002.

E, tuttavia, non può non tenersi pure in considerazione che, in presenza di consolidati indirizzi giurisprudenziali incostituzionali, esiste nell'ordinamento una "vivente" norma incostituzionale, che deve – in quanto tale – essere dichiarata incostituzionale dal Giudice della legittimità³⁷. Alla luce di queste considerazioni, si capisce subito come risultasse problematico l'indirizzo della Corte costituzionale che tramutava l'*invito* al giudice *a quo* all'interpretazione conforme a Costituzione in *perentorio onere*, con conseguente dichiarazione di inammissibilità di questioni sollevate dai giudici «in quanto finalizzate a chiedere un avallo alla propria opzione interpretativa, tale da superare quella di altri giudici (spesso dei gradi superiori del giudizio)»³⁸. In questa maniera la Corte, rinunciando ad entrare nel merito di una questione pure eventualmente sorretta da una interpretazione divergente da quella consolidata in diritto vivente, ma «quasi certamente destinata ad essere annullata dalla pronuncia dei giudici superiori», effettivamente induceva, irragionevolmente, il giudice «a seguire un'interpretazione in certo senso "suicida"»³⁹.

Come si vedrà di qui a breve, questo rischio è stato, almeno in parte, scongiurato dal più recente indirizzo della Corte costituzionale che – finalmente – ammette la necessità di intendere la questione interpretativa come una questione afferente al merito del sindacato di costituzionalità⁴⁰.

Certo è però che «nel rapporto tra diritto vivente ed interpretazione conforme, la Corte costituzionale mostra (...) di dare la prevalenza alla seconda, venendo quindi il primo ad assumere la natura di criterio residuale»⁴¹, come appare evidente «allorché la questione di costituzionalità sia promossa dalla stessa Corte di cassazione, con la quale quindi il giudice costituzionale viene a porsi in dialogo diretto, potendo sembrare, in alcuni casi, che la posizione assunta da quest'ultimo venga, in qualche misura, a porre in discussione o a delegittimare la funzione nomofilattica della prima»⁴².

Tuttavia, può osservarsi che la *interpretazione costituzionale*, nella sua specificità di interpretazione delle leggi conforme a Costituzione, viene inevitabilmente a *sovrapporsi* alla stessa

³⁷ V. CRISAFULLI, *Il "ritorno" dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza dinanzi alla Corte costituzionale*, 1961, 895.

³⁸ R. ROMBOLI, *Qualcosa di nuovo*, cit., 111.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ V. *infra*, § 2.2.

⁴¹ R. ROMBOLI, *Loc. ult. cit.*

⁴² R. ROMBOLI, *Op. cit.*, 111 s.

tradizionale *funzione nomofilattica*, o, per meglio dire, a riempire quest'ultima di un *nuovo contenuto necessario*, come risulta inequivocabilmente, per es., dalla sentenza costituzionale n. 332 del 2001, nella quale si asserisce che la qualificazione come “diritto vivente” di una certa interpretazione da parte della Cassazione «non può vincolare, da sola, il giudice di legittimità ad un'opzione interpretativa pur ritenuta lesiva di valori costituzionali, atteso che *proprio alla Corte di cassazione l'ordinamento attribuisce la funzione di nomofilachia, cui si ricollega la stessa formazione, e perciò anche l'evoluzione nel tempo, del diritto vivente*» (corsivo mio). Ed è difficile contestare una simile asserzione. È la stessa formazione del diritto vivente a doversi ritenere condizionata dal tentativo di interpretazione conforme. In altri termini, la doverosità (o, meglio, l'onerosità) dell'interpretazione conforme, sottolineata anche al livello della funzione di nomofilachia, offre la *prova provata* che la specificità della interpretazione costituzionale (come interpretazione conforme a Costituzione) non è “riservata” alla Corte costituzionale, ma è diffusa, “distribuita” fra tutti i livelli della giurisdizione.

D'altra parte, questa diffusione della interpretazione costituzionale, come interpretazione conforme a Costituzione, con la connessa (conseguente) crisi del c.d. diritto vivente, può generare (e ha generato) conflitti tra i vari giudici e, soprattutto, fra la Corte costituzionale e la Cassazione, conflitti che non sempre si risolvono con la prevalenza della interpretazione resa dalla prima⁴³. Non è, infatti, possibile ritenere che la interpretazione resa dalla Corte costituzionale prevalga su quella della Cassazione. Dovrebbe pertanto privilegiarsi la decisione interpretativa di rigetto «quando la Corte costituzionale intenda confermare il (o conformarsi al) diritto vivente, non già quando ritenga che sia da preferire una soluzione ermeneutica diversa da quella scaturita dalla giurisprudenza consolidata»; caso – quest'ultimo – in cui converrebbe optare per una decisione interpretativa di accoglimento⁴⁴.

Ora, più in generale, che l'invito al giudice a seguire un'interpretazione conforme a Costituzione non si identifichi affatto, comunque sia, con un vincolo all'interpretazione resa dalla Corte costituzionale, e che neppure l'onere di interpretazione conforme possa escludere la “libertà” interpretativa dei giudici, risulta dalla significativa sentenza costituzionale n. 470

⁴³ Si v. a mero titolo esemplificativo, Corte cost., sentt. n. 322 del 2001, n. 477 del 2002, n. 399 del 2005.

⁴⁴ Così, M. RUOTOLO, *Quando il giudice deve “fare da sé”*, cit., 7 del testo dattilografato e, ivi citati, G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1986, I, 101; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e diritto vivente*, Milano, 1994, 339 ss.; L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, 154.

del 2002, nella quale si afferma, con estrema chiarezza, che *l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale non è affatto vincolante per i giudici in genere e soprattutto per la Cassazione*, la quale «rifiutando di far propria l'interpretazione prospettata da questa Corte e contestualmente sollevando questione di legittimità costituzionale (...) non altro ha fatto che esercitare il potere-dovere di interpretare la legge che l'art. 101 Cost. riconosce a qualsiasi giudice e certamente riconosce ad un giudice cui, “quale organo supremo della giustizia”, l'ordinamento giudiziario (art. 65) affida il compito di assicurare l'“esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge”. Del tutto corrette, quindi, sono, quali esercizio del potere-dovere di interpretare la legge, le considerazioni svolte dal rimettente nel *dar conto delle ragioni per le quali disattende l'interpretazione* proposta dalla sent. 242/1999 di questa Corte: la quale, quindi, non può che prendere atto della conclusione raggiunta dal rimettente circa l'“unica” interpretazione compatibile con il tenore letterale della disposizione in questione» (corsivi miei).

Come si vede, nel bilanciamento tra il valore supremo e pervasivo della Costituzione – per cui il giudice deve cercare di interpretare la legge, ove possibile, in armonia con la Costituzione – e il valore del principio costituzionale della soggezione dei giudici “soltanto alla legge” (e, nella specie, alla legge ordinaria) e della conseguente “libertà” interpretativa dei giudici, quest'ultimo può perfino prevalere sul primo, ove le «ragioni per le quali si disattende l'interpretazione» resa dalla stessa Corte costituzionale vi siano e siano esposte *in modo convincente*, e tali da proporre perfino l'interpretazione letterale come l'unica sostenibile. Ciò non toglie che, in altra occasione, ove la scelta interpretativa del giudice non fosse suffragata da ragioni convincenti (o non fosse affatto ragionevolmente sostenuta) sarebbe il primo principio a prevalere sul secondo comportando l'onere della interpretazione adeguatrice.

La “libertà interpretativa” di ogni giudice (ed anzi di qualsiasi operatore del diritto) è in definitiva condizionata dalla ragionevolezza e accettabilità del ragionamento ermeneutico.

2.1.3. Il limite dell'applicazione di una norma di dubbia (improbabile) costituzionalità

In concreto, allora, quando è superato il limite della interpretazione conforme? La risposta è agevole: quando non è (ossia *non si reputa*) possibile desumere da (o proporre per) un testo legislativo una norma conforme a Costituzione e, al tempo stesso, *si omette di sollevare davanti alla Corte la questione di costituzionalità*. In altri termini, quando si applica una norma di

dubbia (*improbabile*) costituzionalità e non quando si riesce a desumere da (o proporre per) un testo legislativo in combinazione con la norma (o con il principio) costituzionale una normativa che, per ciò stesso, non è costituzionalmente inadeguata.

Se l'interpretazione conforme non riesce, o se altri giudici dissentono dall'interpretazione conforme adottata da un singolo giudice che è riuscito nell'opera adeguatrice, non riuscendo, da parte loro, nell'operazione di conformazione o di adeguamento, ad essi spetterà di sollevare la *quaestio* e offrire alla Corte l'opportunità per una decisione, la quale sarà necessariamente risolutiva soltanto nel caso la Corte si pronunzi per l'incostituzionalità. Se si riflette sul serio su quest'ultimo punto, ci si avvede che non sempre (ma solo eventualmente) la pronuncia costituzionale riesce a soddisfare quei requisiti di certezza e di efficacia generale che gli avversari della dottrina dell'interpretazione conforme adducono a sostegno della propria tesi.

Il vero è che il nostro sistema di giustizia costituzionale non offre alternative: o il giudice comune riesce nell'opera di interpretazione conforme, e allora la normativa di legge è immediatamente applicabile; o non riesce e allora è possibile che la Corte la dichiari incostituzionale. Non si può tralasciare di osservare che il nostro ordinamento – a differenza di altri – è ispirato ad un *principio di presunzione di legittimità costituzionale della legislazione*⁴⁵ e non offre la possibilità di un ricorso diretto dei cittadini alla Corte costituzionale. La mediazione del giudice comune è pertanto, non solo giuridicamente obbligatoria e imprescindibile, ma, proprio per questo, in essa è ricompresa – *naturaliter* – la possibilità di interpretare la legge da applicare in modo costituzionalmente adeguato.

Occorre però avvertire che sarebbe possibile che il giudice comune (ricorrendo alla “interpretazione conforme” e non all'analogia) disapplichi la disciplina vigente, ma ad una precisa indispensabile condizione. E la *condizione – condicio sine qua non* – è rappresentata da una *pregressa decisione di accoglimento* della Corte costituzionale che abbia dichiarato *incostituzionali discipline simili* alla disciplina vigente, *sulla base di un principio costituzionale* (o di un complesso di principi costituzionali) *individuato con chiarezza dalla Corte costituzionale*. Poiché ogni disposizione legislativa è riconducibile ad un principio, la dichiarazione di incostituzionalità di una determinata disposizione legislativa comporta generalmente che il principio sulla quale essa

⁴⁵ M. RUOTOLO, *Alcuni eccessi nell'uso della “interpretazione conforme a”*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2007, 1222.

poggia sia “espunto” dall’ordinamento alla pari della disposizione dichiarata incostituzionale. Può accadere, peraltro, che la Corte dichiari incostituzionale il “solo” principio e non la disposizione (ciò accade nelle c.d. sentenze additive di principio, nelle quali il principio “aggiunto” dalla Corte sostituisce il principio espunto, lasciando, di regola, al legislatore e al giudice, rispettivamente, il compito di adeguare le disposizioni legislative al “nuovo” principio, ovvero di desumere e proporre interpretativamente dalle disposizioni tuttora vigenti norme adeguate al “nuovo” principio)⁴⁶.

Se la giurisprudenza costituzionale dichiara incostituzionale un principio giuridico vigente, ovvero “aggiunge” un principio costituzionalmente “dovuto”, o, meglio, “sostituisce” un principio giuridico vigente con un “nuovo” principio costituzionalmente adeguato, si può arrivare perfino ad apprezzare (pur senza condividere) quella proposta «che consiste nel relativizzare un po’ il monopolio attribuito al giudice costituzionale» – superando, o, per dire meglio, svelando, una impossibile rigorosa, netta, linea di demarcazione tra produzione normativa, da un lato, e interpretazione di enunciati normativi, dall’altro; e quindi tra interpretazione (a tutto campo o, come suol dirsi “*tutto considerato*”) e disapplicazione di norme giuridiche – nel preciso senso che, «qualora esista una giurisprudenza del tribunale costituzionale da cui *derivi chiaramente l’incostituzionalità* di una determinata legge, il giudice comune potrebbe disapplicare tale legge per conto proprio, senza dover sollevare la questione dinanzi al tribunale costituzionale» (corsivo mio); con la conseguenza che, «se il tribunale costituzionale ha dichiarato l’invalidità di una determinata legge, il giudice comune può *non prendere in considerazione*, in base alla propria autorità, *un’altra legge* che abbia un *contenuto identico o simile* alla legge già invalidata»⁴⁷.

È evidente che sarebbe più corretto parlare in proposito, più che di leggi o di atti legislativi, di disposizioni o enunciati legislativi; e sarebbe utile precisare che la c.d. disapplicazione della norma risultante dalla interpretazione della disposizione conforme al principio costituzionalmente adeguato è sottoposta a *due rigorose condizioni*:

⁴⁶ Cfr., ad es., Corte cost., sentt. n. 265 del 2010; n. 164 e n. 231 del 2011; n. 110 del 2012; n. 57 e n. 213 del 2013.

⁴⁷ V. FERRERES COMELLA, *Commento*, in L. CAPPUCCIO e E. LAMARQUE (a cura di), *Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità?*, Napoli, 2013, 313 (corsivi miei).

a) che la *ratio decidendi* circa l'incostituzionalità della disposizione legislativa, o, per dir meglio, il principio costituzionalmente “adeguato” (aggiunto o sostituito dalla Corte costituzionale) *risulti con chiarezza* dal dispositivo (o dalla motivazione) della sentenza costituzionale (ossia non sia, a sua volta, ragionevolmente discusso o discutibile);

b) che l'interpretazione assunta alla base della decisione costituzionale sia contenuta in una sentenza “di accoglimento” della *quaestio legitimitatis*, e non sia in una decisione “di rigetto” o di inammissibilità (sia perché l'interpretazione non è “riservata” alla Corte costituzionale e *ut sic* non è vincolante per i giudici comuni; sia perché la sola interpretazione assunta alla base di una dichiarazione di incostituzionalità fa invece tutt'uno con quest'ultima con vincolo *erga omnes*).

2.2. *Il ruolo della Corte costituzionale e quello dei giudici comuni nell'interpretazione conforme a Costituzione*

Certamente, tutto ciò comporta bensì un'espansione dei poteri giudiziari, rispetto agli altri poteri dello Stato, ma tale espansione è inevitabilmente collegata ad una caratteristica dell'odierno Stato costituzionale, secondo la quale nel bilanciamento tra il principio della superiorità globale della Costituzione che riguarda e avvince tutti gli operatori giuridici (massimamente i giudici) e il “monopolio” del sindacato di costituzionalità attribuito alla Corte è il primo a prevalere, mentre il secondo mantiene pure una sua indiscutibile, persistente valenza nell'esclusivo potere attribuito alla Corte costituzionale di dichiarare l'invalidità della legge con efficacia *erga omnes*.⁴⁸

Com'è stato efficacemente sintetizzato, «appartiene (...) alla logica stessa della separazione dei poteri che il giudizio di conformità o di difformità di un atto avente forza di legge rispetto alla Costituzione compete alla Corte, anziché ai giudici comuni, salve le ipotesi in cui il contrasto è *di mera apparenza*, in quanto ricomponibile attraverso l'interpretazione»⁴⁹. Quando il contrasto non è invece ricomponibile in via interpretativa, l'ordinamento *richiede* l'intervento della Corte costituzionale, in quanto organo di garanzia, strutturato e organizzato

⁴⁸ F. MODUGNO, *Inammissibilità della quaestio legitimitatis per omessa interpretazione costituzionalmente conforme e bilanciamento in concreto di diverse esigenze costituzionali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, 2412.

⁴⁹ Corte costituzionale, *Relazione annuale 2018*, cit., 7 (corsivo mio).

proprio al fine di assicurare la più seria ponderazione delle *effettive* questioni di legittimità costituzionale: i suoi «equilibrati criteri di composizione»; l'«ampia collegialità»; il «confronto dialettico tanto ponderato quanto arricchito dalla diversa sensibilità dei giudici»; «la pubblicità e l'efficacia *erga omnes* delle pronunce» rendono il sindacato accentrato un'«architrave, *non surrogabile*» del controllo di costituzionalità⁵⁰.

Alla luce di queste considerazioni, ben si comprendono le ragioni per cui la Corte costituzionale ha modificato l'atteggiamento seguito sino a poco tempo fa – ossia quello per cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazione incostituzionali, ma perché *non è possibile* darne interpretazioni costituzionali»⁵¹, conseguentemente sanzionando il mancato conseguimento dell'interpretazione conforme a Costituzione da parte del giudice *a quo* con decisioni di inammissibilità – in favore del più recente indirizzo «secondo il quale il dovere del giudice comune di sperimentare un'interpretazione costituzionalmente conforme delle leggi si assolve anche attraverso una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali, a parere di quel giudice, la lettera o il contesto normativo non consentono di procedere in tal senso, mentre attiene poi al merito della questione, di competenza della Corte, verificare se davvero tale interpretazione sia o no praticabile»⁵². In altre parole, oggi non si chiede più al giudice un convincimento intorno all'*incostituzionalità* di *tutti* i significati estraibili dall'enunciato normativo, «bensì un convincimento tanto sulla *difficoltà* di esperire con successo l'interpretazione conforme della disposizione, quanto sulla *probabilità* che la Corte abbia a sancire l'incostituzionalità della norma»⁵³.

Quello del giudice *a quo* è insomma un onere di motivazione, un *obbligo di diligenza* e non di risultato; e la motivazione è condizione necessaria, quanto *sufficiente*, per accedere al merito del sindacato di costituzionalità, anche ove non risulti del tutto *persuasiva*. Ovvero, se pure la Corte costituzionale ritenesse possibile individuare una norma conforme a Costituzione nell'enunciato legislativo oggetto del controllo di costituzionalità, e dunque non fosse persuasa dalla motivazione sul punto dell'ordinanza di rimessione, ciò non costituisce un

⁵⁰ *Ibid.* (corsivo mio).

⁵¹ Corte cost., sent. n. 356 del 1996 (corsivi miei).

⁵² Corte costituzionale, *Relazione annuale 2018*, cit., 8, e ivi richiamate, tra le più recenti, Corte cost., n. 15, n. 77 e n. 91 del 2018.

⁵³ F. MODUGNO, *In difesa dell'interpretazione conforme a Costituzione*, in *Rivista AIC*, 18.4.2014, 23.

vizio procedurale, “sanzionabile” con l’inammissibilità (come pure, si è visto, a lungo è stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale stessa): è invece un problema di merito, risolvibile mediante *sentenza* interpretativa (di rigetto o di accoglimento).

Così, in particolare, a partire dalla sentenza n. 221 del 2015, ove, a fronte di un «tentativo, in concreto effettuato dal *giudice a quo*, di utilizzare gli strumenti interpretativi a sua disposizione per verificare la possibilità di una lettura alternativa della disposizione censurata, eventualmente conforme a Costituzione» e della *consapevole esclusione* di tale possibilità da parte del rimettente, «il quale ravvisa nel tenore letterale della disposizione un impedimento ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile», la Corte afferma che «la possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice *a quo* non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità»⁵⁴.

Affermazioni analoghe – di sufficienza della *esplorazione della possibilità* di un’interpretazione conforme a Costituzione e della *consapevole esclusione* della stessa, da parte del giudice *a quo*; di necessità di entrare nel *merito* della controversia, da parte della Corte costituzionale – sono state poi costantemente ripetute⁵⁵, tanto da costituire oramai un solido punto di riferimento. Alla luce di questa giurisprudenza, affinché si possa ritenere adempiuto il dovere del giudice di tentare l’esperimento dell’interpretazione conforme a Costituzione, occorre un «accurato ed esaustivo esame delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale, se del caso per discostarsene motivatamente. Solo se avviene ciò infatti si può dire che l’interpretazione adeguatrice è stata davvero “consapevolmente esclusa” dal rimettente»⁵⁶. Rimane, certo, sanzionabile con l’inammissibilità il mancato tentativo – o la mancata motivazione in ordine al tentativo – di interpretazione conforme a Costituzione da parte del giudice rimettente⁵⁷.

⁵⁴ Qualche “anticipazione” del *revirement* può intravedersi nelle sentt. n. 235 del 2014 e n. 51 del 2015, ove si afferma che «per aversi una questione di legittimità validamente posta, è sufficiente che il giudice *a quo* fornisca un’interpretazione non implausibile della disposizione contestata».

⁵⁵ Cfr. Corte cost., sentt. n. 262 del 2015; n. 36, n. 45, n. 95, n. 111, n. 173, n. 204, n. 219 del 2016; n. 42, n. 53, n. 69, n. 180, n. 194, n. 208, n. 213, n. 254 del 2017, oltre alle sopra menzionate decisioni del 2018.

⁵⁶ Corte cost., n. 221 del 2015 e n. 253 del 2017.

⁵⁷ Cfr. Corte cost., n. 177 del 2016; n. 97 e n. 253 del 2017.

Il vero limite all'interpretazione conforme non è allora rappresentato dalla impossibilità, ma piuttosto dalla “*improbabilità-difficoltà*” riconosciuta al giudice di interpretare le disposizioni legislative in modo conforme alle norme (e ai principi) costituzionali⁵⁸; «improbabilità che va misurata alla luce sia della “lettera” sia dell'eventuale diritto vivente»⁵⁹. Ove tale *improbabilità* – non già *impossibilità* – sussista, le porte della decisione di merito devono intendersi dischiuse: se il giudice, ancorché abbia profuso il richiesto sforzo interpretativo, ritenga *difficile* (alla luce della lettera e del diritto vivente) esperire l'interpretazione conforme, la questione dovrà essere decisa nel merito «e, nello specifico, rigettata, ove la Corte ritenga possibile un'interpretazione alternativa, che non sia implausibile»⁶⁰.

Se, poi, la motivazione della Corte costituzionale sul punto è persuasiva per i giudici comuni, allora questi ultimi potranno «collaborare», applicando (ma non disapplicando) la legge nel senso della interpretazione conforme già resa dalla Corte. Ma il giudice comune può invece dissentire, perché, nel nostro ordinamento, da un lato il singolo giudice gode di libertà decisionale (e quindi interpretativa) e, dall'altro, la giurisdizione costituzionale *non* è una giurisdizione d'interpretazione⁶¹, come lo è, invece, per es., quella della Corte di giustizia. In altri termini, le “interpretazioni”, pur se adeguatrici, della Corte costituzionale non sono vincolanti (se non, forse, per il giudice *a quo*). *Il potere della Corte costituzionale è solo quello di dichiarare l'incostituzionalità di una norma*. Ciò comporta *naturaliter* l'interpretazione del disposto legislativo, ma questa interpretazione, come tale, non è vincolante se non è colpita (come norma) dalla censura di incostituzionalità. Quella che resta integra, dopo una decisione di rigetto (anche interpretativa), è dunque la disposizione, a sua volta suscettibile di ulteriore interpretazione (anche difforme dalla interpretazione della Corte che l'ha salvata dall'incostituzionalità).

L'unica via per restituire *certezza*, allora, in caso di *mancata collaborazione* fra giudici comuni e Corte costituzionale, è quella di una successiva decisione di accoglimento, interpreta-

⁵⁸ Cfr. Corte cost., sent. n. 42 del 2017.

⁵⁹ M. RUOTOLO, *Quando il giudice deve “fare da sé”*, cit., 6 del testo dattilografato.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ V. per es. A.M. SANDULLI, *Il giudizio sulle leggi*, Milano, 1967, 17.

tiva o manipolativa, «con la quale la Corte, preso atto del maturare di un consolidato orientamento giurisprudenziale di segno contrario, lo “rimuove” pronunciando l’incostituzionalità o della disposizione o della norma incostituzionale da essa ricavata»⁶².

3. *In conclusione*

Si può dire, in conclusione, che l’interpretazione costituzionale è chiamata a risolvere *problemi specifici*, che «non emergono o non hanno neppure senso in altri [testi normativi]»; problemi specifici che «dipendono dai diversi modi di concepire la costituzione»⁶³.

Guardando alla Costituzione *in senso formale*, come *testo scritto*, le specificità di quel testo, determinate dallo specifico compito (o insieme di compiti) assegnato alla costituzione in un ordinamento giuridico, pongono in essere problemi altrettanto specifici, che non potrebbero porsi in relazione a nessun altro testo normativo⁶⁴. Allo stesso modo, guardando alla Costituzione come *documento*, nel suo *rapporto* con gli altri documenti normativi, la speciale condizionalità delle norme e principi costituzionali rispetto alle leggi genera la necessità, “diffusa”, di applicare l’argomento sistematico della conformità in termini assolutamente specifici⁶⁵.

Per ciò la risposta alla domanda con cui si è aperta la lezione, “che cosa è una costituzione” o, meglio, che significato si dà al termine “costituzione” – e, quindi, all’attributo “costituzionale” – è *centrale* nell’interpretazione costituzionale: non solo o non tanto per le ragioni riportate in principio (delimitare l’oggetto di studio), ma soprattutto perché questa domanda – e la risposta che ad essa si dà – si ripercuote su tutti gli interpreti della Costituzione, così che il *risultato* dell’attività interpretativa costituzionale *dipende* dalla risposta che ciascun giudice, ciascun giurista, ha fatto propria.

In sintesi, si potrebbe quindi dire che «*la specificità dell’interpretazione costituzionale è diretta conseguenza della specificità dei problemi che il testo costituzionale suscita*»⁶⁶.

⁶² Lo rileva, correttamente, M. RUOTOLO, *Loc. ult. cit.*, che fa riferimento alla nota giurisprudenza relativa al contrasto interpretativo fra Corte costituzionale e Corte di Cassazione sul calcolo della durata massima dei termini di fase della custodia cautelare (dalla sent. n. 292 del 1998 alla decisione n. 299 del 2005).

⁶³ G.U. RESCIGNO, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, in G. AZZARITI (a cura di), *Interpretazione costituzionale*, cit., § 5.

⁶⁴ *Supra*, sub §§ 1 ss.

⁶⁵ *Supra*, sub §§ 2 ss.

⁶⁶ F. MODUGNO, *Sulla specificità*, cit., 243.

Abstract

The essay, which reproduces the *Lectio magistralis* held at the University of Camerino on 10.4.2019, partly reproduces the reflections that the A. has devoted over the years on the subject of constitutional interpretation. In the first part, which looks at the Constitution in a formal sense, as a written text, the writing analyzes the implications in terms of interpretation of the specificity of the constitutional text and the subjects of constitutional interpretation, determined by the specific task (or set of tasks) assigned to the constitution in a legal order. In the second part, looking at the Constitution as a document, in its relationship with the other normative documents, the work studies the implications on the interpretation of the special conditionality of constitutional norms and principles with respect to laws, which generates the “widespread” need to apply the argument of conformity in specific terms. Therefore, the essay deals with the issues related to the limits of interpretation in conformity with the Constitution, deepening the evolution of the constitutional case-law which, recently, affirmed the need to face these questions by entering into the merits and not by stopping at the procedural level.

Roma, maggio 2019.